

Egregio Signor
dr. Raffaele Cattaneo
Presidente Consiglio Regionale
Sede

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 115
DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: "Personale sanitario: graduatorie, mobilità e concorsi"

I sottoscritti consiglieri regionali

PREMESSO

Nella delibera della regione Lombardia N° 2989 del 23 dicembre 2014 avente per oggetto: " Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015- (di concerto con gli assessori Cantù e Melazzini)" a pag. 72 al punto 2.6.2.1 "graduatorie, mobilità e concorsi" – Validità delle graduatorie" si legge quanto segue:

"Con specifico riferimento quindi alle Aziende Sanitarie Lombarde, nei cui confronti il regime ordinario non prevede vincoli e limitazioni alle possibilità di assunzioni, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 35, comma 5-bis, D.Lgs 165/01, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla data della loro pubblicazione"

PRESO ATTO CHE

Nella Regione Lombardia allo stato vi sono molteplici graduatorie stilate a seguito di pubblici concorsi per la copertura di posti vacanti d'organico delle varie strutture sanitarie. Pertanto qualche migliaio di operatori sanitari nutre la fondata aspettativa di essere assunto a tempo indeterminato. Del resto i professionisti in questione hanno superato, conseguendo la relativa idoneità, delle prove concorsuali risultando così utilmente collocati in graduatoria. Tale circostanza appare quanto mai

importante nell'attuale contesto dell'ordinamento giuridico italiano in quanto si registra la perfetta osservanza dell'art. 97 della Costituzione che prescrive il concorso quale modalità di accesso alla pubblica amministrazione. Limitare la vigenza di dette graduatorie significa dunque vanificare tutta l'attività posta in essere dalle strutture sanitarie per l'espletamento delle prove selettive per il reclutamento del personale, ciò comportando di conseguenza l'attivazione di nuove procedure per il reclutamento di nuovo personale con inevitabile aggravio di spese e di tempi. A ciò aggiungasi che quella offerta dalla Regione Lombardia appare una interpretazione quanto mai unilaterale, parziale e restrittiva della norma di cui all'art. 4 comma 4 decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013. Infatti la Regione Lombardia ritiene che la proroga della vigenza delle graduatorie sia prevista e consentita per le sole "amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni", ritenendo che detta locuzione vada ad individuare solo gli enti pubblici soggetti al cosiddetto piano di rientro. In realtà la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica conferma che il campo di applicazione soggettivo dell'art. 4 comma 4 decreto legge 101/13 è generale, riferito a tutte le amministrazioni ricomprese nella nota definizione dell'art. 1 comma 2 decreto legislativo 165/2001, tra cui anche gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. A tal uopo non si fa cenno ad esclusioni di settori o comparti, come invece avviene altrove nel testo del decreto legge con riferimento, per esempio, al comparto scuola. L'unico limite, applicabile trasversalmente a tutte le amministrazioni, è quello di essere soggette a limitazioni delle assunzioni.

PRESO INOLTRE ATTO CHE

Ed è proprio con riferimento all'inesistenza di tali vincoli assunzionali, in campo sanitario, che la regione Lombardia ha ritenuto di non dover applicare la proroga dell'efficacia delle graduatorie fino al 31/12/2016. Al riguardo, si può osservare che, se è vero che le regioni cd. virtuose, dal punto di vista dei bilanci sanitari, non subiscono gli specifici vincoli previsti per il ripianamento del disavanzo di gestione, tra cui il blocco automatico del turn over del personale, è altrettanto vero che tutte le regioni, comprese quelle virtuose, sono soggette a stringenti parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del servizio sanitario. Tali limiti di spesa del personale della sanità sono stati già previsti dall'art. 2, co. 71-73 della legge di stabilità 2010 per il triennio 2010-2012 (L. 191/2009), successivamente prorogati per gli anni 2013-2014 (dall'art. 17 comma 3 del DL 98/2011) e da ultimo estesi dal 2013 fino al 2020 dall'ultima legge di stabilità (art. 1 comma 584 L. 190/14), in vigore dall'1/1/15.

Tali limiti di spesa del personale costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale. Si può sostenere che il rapporto tra tali limiti di spesa del personale e i limiti alle assunzioni sia di genere a specie, nel senso che una delle modalità (forse la principale) per contenere le spese del personale entro i tetti massimi stabiliti dalla legge sia limitare le nuove assunzioni. Ancora, lo stesso testo del DL 101/2013 prevede espressamente al comma 10 dell'art. 4 che l'attuazione delle forme di reclutamento speciale e di stabilizzazione del personale precario previste ai commi 6,7,8,9 avvenga per gli enti del SSN previa adozione di un DPCM "tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente": anche la programmazione

(eterodiretta) del piano di stabilizzazione dei precari potrebbe essere letta come una forma di limitazione alle assunzioni. Ne consegue che la delibera in questione può essere impugnata da chiunque dei soggetti interessati, vale a dire da uno qualsiasi degli operatori sanitari utilmente collocati nelle varie graduatorie. A ciò aggiungasi che costoro, rilevato che, come detto, hanno sostenuto la regolare procedura concorsuale, nell'eventualità abbiano operato per le relative strutture per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, possono adire le vie legali per richiedere la trasformazione del loro rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Infatti la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha sanzionato lo Stato italiano per il reiterato ricorso alla stipula dei contratti a tempo determinato, sancendo quindi l'illegittimità di una tale pratica con conseguente condanna delle amministrazioni interessate al risarcimento dei danni e/o alla trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato. Si consideri ancora che anche quanti non rientrano in tale graduatoria ma abbiano partecipato ad un avviso pubblico per la stipula di contratti a tempo determinato, allorchè abbiano lavorato per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, possono anch'essi chiedere la trasformazione del loro rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ne conseguirebbe un gravoso contenzioso dall'esito probabilmente sfavorevole per le strutture sanitarie, il tutto con notevoli spese per le stesse e reali difficoltà di reclutamento ed allocazione del personale, con inevitabili ripercussioni sull'aspetto organizzativo e sull'andamento dei processi occupazionali. Tutto ciò premesso i Signori consiglieri....

**INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE :**

Se è intenzione della Giunta cancellare dalla delibera N° 2989 del 23 dicembre 2014 il secondo periodo del punto 2.6.2.1 "graduatorie, mobilità e concorsi" - Validità delle graduatorie" collocato a a pag. 72.

UNITO RICEVUTO
16.50
26/02/2015
DIREZIONE REGIONALE
MILANO
(Firma)

Dario VIOLI.....
(Firma)

Paola MACCHI.....
(Firma)

SILVANA CARCARE *(Firma)*

ANDREA FIASCONARO *(Firma)*

STEFANO BOFFICATI *(Firma)*

Milano, 26 febbraio 2015